

Ordinanza del 19 ottobre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di C. C..

(GU n. 7 del 2019-02-13)

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

letti gli atti del processo a carico di C.C., nata a Borgomanero (No) il 27 febbraio 1989, difesa dall'avv. Valeria Sannella del foro di Verbania di fiducia, imputata del delitto p. e p. dall'art. 590-bis comma 1 codice penale, perche', per colpa consistente in imprudenza, negligenza e imperizia e/o nella violazione dell'art. 145 comma 1 e comma 10 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), alla guida dell'autovettura... targata..., percorrendo via Pariani, giunta in corrispondenza dell'intersezione stradale con via due Riviere, gravata da stop, ometteva di dare la precedenza ai veicoli circolanti, entrando in collisione con il motociclo..., targato..., condotto da R.M. cagionandogli lesioni personali gravi, dalle quali derivava una malattia nel corpo, consistente in «politrauma con modica emorragia intraventricolare posteriore cerebrale, fratture costali multiple sx, versamento ematico e pnx sx. Contusione coscia sx con ematoma drenato» con prognosi di gg. novanta.

In Armeno (NO), il 6 maggio 2017.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. C. C. e' stata tratta a giudizio, con decreto di citazione in data 22 gennaio 2018, per rispondere del delitto di «lesioni personali colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis codice penale, norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data 6 maggio 2017 ai danni di R.M. per avere colposamente cagionato, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale dettagliatamente enunciate nell'imputazione, lesioni gravi alla persona offesa.

Il difensore fiduciario dell'imputata, munito di procura speciale, ha tempestivamente formulato, all'odierna udienza, proposta di applicazione concordata della pena di mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione al reato ascritto a C., a cui il pubblico ministero ha prestato il consenso.

Cio' premesso, va rilevato che la legge 2016 n. 41 appena richiamata ha anche modificato la norma di cui all'art. 222 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. codice della strada), con la previsione, al 4° periodo del comma 2 dell'articolo citato, dell'obbligatoria applicazione, in caso di condanna, anche condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 codice di procedura penale, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; si consideri, inoltre, che anche in ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova con esito positivo, a cui consegua l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter II comma codice penale, il giudice e' comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

Prima della modifica normativa citata, la norma prevedeva, in caso di violazione delle norme del codice della strada da cui fosse derivata una lesione colposa grave o gravissima, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a due anni, e la revoca nei soli casi di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) C.d.S. ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al

I comma così dispone: «Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida», e, al 2° comma: «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente è fino a quattro anni».

2. Premesso quanto sopra, il Tribunale dubita della legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Costituzione, della norma, di cui deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui all'art. 222, comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida».

Simile scelta del legislatore travalica, ad avviso del giudicante, i limiti della ragionevolezza nella misura in cui sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilità di graduazione, ed eliminando la previsione della possibilità di applicare la più tenue sanzione della sospensione della patente di guida, situazioni ontologicamente diverse, la cui diversità è attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti in rapporto all'evidente diversa intensità dell'offesa ai beni giuridici della vita e dell'incolumità individuale.

Il legislatore pone, infatti, sullo stesso piano, quanto all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria, le lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 codice di procedura penale, ancorché condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare al giudice la possibilità di commisurare la sanzione accessoria alla gravità del danno, alle modalità della condotta, all'intensità della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa.

La richiamata disposizione appare, dunque, in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza in quanto pone sullo stesso piano e prevede l'obbligatoria e automatica applicazione della medesima sanzione amministrativa accessoria, di particolare afflittività, quale la revoca della patente, a fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo, da un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma anche frutto di condotte del tutto eterogenee, espressamente previste in modo dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli articoli 589-bis e 590-bis codice penale.

Indiscussa, poi, la natura amministrativa della sanzione accessoria in questione della revoca della patente, più volte ribadita dalla suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella citata pronuncia e nelle successive (si veda ex ceteris: Cassazione 1393/2018) nel senso che «l'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza in quanto fondata su differenti natura e finalità» (cfr. Cassazione cit. n. 42346/2017): nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del giudicante, infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile in concreto, è stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di

condanna relativa a fatti-reato che, proprio con la stessa unica legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il cd. codice della strada, sono stati considerati dal legislatore meritevoli di un trattamento sanzionatorio penale notevolmente differenziato e dettagliatamente graduato.

Con la conseguenza che, pur non potendosi porre in dubbio la correttezza della premessa del ragionamento della S.C. dell'inerenza della scelta della sanzione amministrativa al potere discrezionale del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 Costituzione non puo' per cio' solo ritenersi infondata, in quanto le contraddittorieta' sopra evidenziate denunciano quella manifesta irragionevolezza che rende sindacabile dalla Corte costituzionale anche le scelte costituenti espressione della discrezionalita' del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr. Corte costituzionale n. 43/2017).

Ne', da ultimo, l'asserita e sussistente finalita' anche preventiva della sanzione amministrativa di cui discute rende infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di incostituzionalita'.

P.Q.M.

Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 codice penale;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis codice penale.

Sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, 19 ottobre 2018

Il Giudice: Fornelli